

a3.4.2 Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 34)

PR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.3

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A3.4

Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale

Tipologia A3.4.2

Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative

Bando A3.4.2

Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	4
Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Dotazione finanziaria	7
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	7
Art. 4 - Beneficiari e soggetti esclusi.....	7
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario.....	7
Art. 6 – Settori e attività esclusi.....	8
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	9
Art. 7 - Progetti ammissibili.....	9
Art. 8 - Spese ammissibili	9
Art. 9 - Spese non ammissibili	10
Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto.....	10
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del Progetto	10
Art. 12 - Intensità della sovvenzione	11
Art. 13 - Divieto di cumulo.....	11
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
Art. 14 - Composizione della domanda	11
Art. 15 - Presentazione della domanda.....	12
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	13
Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità	13
Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità.....	13
Art. 18 - Criteri di valutazione	14
Art. 19 - Formazione della graduatoria.....	14
Art. 20 - Concessione ed erogazione anticipata della sovvenzione	15
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	16
Art. 21 - Variazioni del Progetto.....	16
Art. 22 - Proroga del termine di conclusione del Progetto	16
Art. 23 - Subentri a seguito di operazioni societarie	16
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	18
Art. 24 - Domanda di rimborso della sovvenzione e modalità di rendicontazione del Progetto.....	18

Art. 25 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione	19
Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO	20
Art. 26 - Obblighi del Beneficiario	20
Art. 27 – Vincolo di stabilità delle Operazioni	21
Art. 28 - Indicatori di output e di risultato	22
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	23
Art. 29 - Controlli e ispezioni.....	23
Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	24
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.....	25
Art. 32 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	26
Art. 33 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi.....	26
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	26
Art. 34 – Norme di riferimento.....	26

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO A) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

ALLEGATO B) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

ALLEGATO C) - MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2011

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento e finalità

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 1060/2011 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a3.4: Sostegno alle imprese nelle fasi della nascita e crescita dimensionale
A.3bis: Tipologie di intervento PR	a3.4.2: Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative
A.4: Settore di intervento PR (All. 1 Reg. 1060/2011)	021 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi 075 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	(Codice natura 07) Concessione di incentivi ad unità produttive (Codice tipologia 19) Acquisto servizi reali
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 1058/2011 art. 5)	Investimenti produttivi in PMI e investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 1060/2011 allegati 1, tab. 2)	01. Sovvenzione
A.8: Inquadramento regime di aiuto	Regime "de minimis" Reg. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	02 - Integrazione di genere
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del Programma	34 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del Programma riportante le risorse finanziarie assegnate)

1. Con il presente Bando, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2014-2020 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), disciplina la concessione di aiuti, sotto forma di sovvenzioni, finalizzati a cofinanziare investimenti produttivi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale nei settori della cultura e creatività.
2. Gli aiuti sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE serie L 352 del 24 dicembre 2013.

3. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	10	60
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	10	60
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	0	1.000.000,00
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno	0	15,00

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) *"Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)"*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- b) *"Imprese culturali e creative"*: quelle imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA), che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come *input* per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro *output* hanno un carattere principalmente funzionale;
- c) *"Unità operativa attiva"*: un immobile in cui il Beneficiario di cui all'articolo 4 conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del Progetto;
- d) *"Progetto"*: un piano di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale nei settori della cultura e creatività;
- e) *"Team di Progetto"*: il gruppo di lavoro interno al Beneficiario che ricomprende i soggetti ammessi dal medesimo a partecipare all'attuazione del Progetto. Sono esclusi dal team di Progetto fornitori, consulenti,

- prestatori di forniture e servizi i cui costi sono ascritti al piano di investimenti produttivi;
- f) *"Autorità di Gestione"* (AdG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione dei Programmi emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- g) *"Struttura Regionale Attuatrice (SRA)"*: la Direzione centrale cultura e sport, Servizio Attività culturali – Posizione organizzativa *"Coordinamento attuazione Programmazione Europea POR FESR - attività culturali"*, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Azione a3.4, prevista dal Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- h) *"Commissione di valutazione"*: organismo collegiale di valutazione nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, eventualmente integrato dall'apporto di esperti di settore;
- i) *"Innovazione"*: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (*Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico*), si intende ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
- 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
 - 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
 - 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
- j) *"Impresa femminile"*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è donna, nella società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e nella società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
- k) *"Impresa giovanile"*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso della società di persone composta da due soci almeno uno dei soci è giovane, e nella società in accomandita semplice e nella società in nome collettivo il legale rappresentante della società è giovane. Per giovane s'intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età;
- l) principio "non nuocere in modo significativo" (*"do no significant harm"* - (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 1060/2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare

un'attività economica come “sostenibile dal punto di vista ambientale”, se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

m) “soggetti non indipendenti”: soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;

n) “spese effettivamente sostenute”: s'intendono le spese per le quali è stata emessa fattura e regolare quietanza.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 e ss.mm.ii., la dotazione finanziaria del Bando è pari ad euro 1.910.000,00 (unmilionenovecentodiecimila/00) di fondi FESR.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 176/2023 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del Programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Beneficiari e soggetti esclusi

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese culturali e creative (ICC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
2. Non possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente Bando:
 - associazioni, fondazioni, comitati;
 - incubatori certificati;
 - reti d'impresa;
 - consorzi;
 - liberi professionisti, anche in forma associata;
 - lavoratori autonomi;
 - lavoratori dipendenti;
 - persone fisiche.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario

1. Alla data di presentazione della domanda di sovvenzione i candidati beneficiari di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) essere localizzate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia secondo una delle modalità alternative di seguito precisate:
 - 1) avere la propria sede legale, ovvero un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto;

- 2) impegnarsi a costituire la propria sede legale o un'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale nella quale realizzare il Progetto entro e non oltre il termine definito all'articolo 20, comma 1, ai fini della concessione della sovvenzione;
 - c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi¹;
 - e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
 - f) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
 - h) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - i) possedere i requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'Allegato C);
 - j) rientrare nelle dimensioni di PMI come definite all'articolo 2 comma 1 lettera a).
2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), h), i) e j) devono essere comprovati con idonee dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
 3. Per le imprese prive di sede operativa in Friuli Venezia Giulia il requisito di cui al comma 1 lettera b2) è reso sotto forma di dichiarazione di impegno e deve risultare da visura entro e non oltre il termine definito all'articolo 20, comma 1, ai fini della concessione della sovvenzione.
 4. Il requisito di cui al comma 1 lettera g) è verificato dalla SRA prima della concessione e della liquidazione della sovvenzione.

Art. 6 – Settori e attività esclusi

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'Allegato A) sezione 1 al presente Bando.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 non sono ammessi gli aiuti elencati nell'Allegato A) sezione 2.
3. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Regolamento (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017) elencati nell'Allegato A) sezione 3 al presente Bando.

¹ Articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti consistenti in un piano di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali allo sviluppo di un prodotto/processo/servizio innovativo/originale nei settori della cultura e creatività.
2. Il candidato beneficiario può presentare un solo progetto a valere sul presente Bando.
3. Non sono ammissibili i piani di investimenti produttivi avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi correlati alla realizzazione di singoli eventi culturali, manifestazioni e spettacoli.
4. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2011 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 853/2010; a tal fine devono rispettare le misure di accompagnamento/mitigazione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) e inserite nelle specifiche del presente Bando.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente correlate alla realizzazione dei progetti finanziabili effettivamente sostenute, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera n), dalla data di avvio del Progetto e non oltre il termine finale del medesimo, come definiti all'articolo 11.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, *hardware*;
 - b) acquisizione di beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *Know how*;
 - c) acquisizione di servizi di consulenza qualificati aventi ad oggetto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di studio, progettazione tecnica, analisi tecniche, economiche e di mercato, iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing e similari, affidati ad operatori economici fra i quali università, organismi di ricerca, società di consulenza, di ingegneria, di sviluppo software e professionisti, incubatori certificati regionali;
 - d) acquisizione di servizi di prestazioni e lavorazioni. Rientrano in questa categoria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio di costruzione di prototipi, l'effettuazione di test e prove tecniche e commerciali, servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo del prodotto, servizi propedeutici alla brevettazione, sviluppo e messa in produzione di pre-serie, comunicazione, promozione, divulgazione e diffusione dei risultati;
 - e) formazione ed aggiornamento del personale, nei limiti del 10 (dieci) per cento della spesa complessivamente ammissibile.
3. Tutte le spese elencate al comma 2 devono essere acquisite rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario e, laddove pertinente in considerazione della tipologia di spesa, essere riferite alla sede legale e/o all'unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale.
4. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH):
 - a) le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento dovranno rispettare requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica saranno privilegiati quelli più performanti;
 - b) sia le attrezzature che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi

regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (inclusa Direttiva RAEE 2012/19/EU);

- c) nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e attrezzature non ICT (arredi, tessuti, prodotti tipografici, ...) si preferirà l'acquisto di prodotti dotati di certificazioni ambientali.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti presentati a valere sul presente Bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) viaggi e missioni dei dipendenti, dei soci/titolari dell'impresa e dei fornitori;
 - b) corsi di formazione ordinari del personale;
 - c) acquisto e locazione di beni immobili;
 - d) spese occupazionali;
 - e) acquisto e locazione di terreni;
 - f) beni di consumo;
 - g) realizzazione di impianti generali e di opere edili;
 - h) acquisto di automezzi;
 - i) beni o materiali usati;
 - j) prelievi di magazzino;
 - k) operazioni di lease-back;
 - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - m) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consulenze economico finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - n) consulenze aventi per oggetto la predisposizione della domanda di sovvenzione e della domanda di rimborso;
 - o) certificazione di qualità;
 - p) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - q) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi e nella misura in cui siano non recuperabili dal Beneficiario;
 - r) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - s) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - t) locazione finanziaria di arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, *hardware*.

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto

1. La spesa ammissibile per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando deve essere pari o inferiore ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA esclusa, salvo nei casi e nella misura in cui non sia recuperabile dal Beneficiario.
2. Non è ammissibile a finanziamento e viene archiviata d'ufficio la domanda di sovvenzione avente ad oggetto un progetto il cui importo complessivo è superiore ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA esclusa, salvo nei casi e nella misura in cui non sia recuperabile dal Beneficiario.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del Progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, la durata massima del Progetto non deve superare i 10 (dieci) mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 20, commi 2 o 3.
2. Non sono ammesse a finanziamento spese antecedenti alla data della comunicazione di cui al comma 1.

3. Alla data di rendicontazione i beni acquisiti per la realizzazione del Progetto devono essere funzionanti nella sede del medesimo.

Art. 12 - Intensità della sovvenzione

1. L'intensità della sovvenzione per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando è pari all'80 (ottanta) per cento della spesa ammissibile entro comunque i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione; la SRA è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. Le sovvenzioni concesse a valere sul presente Bando non sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, pubbliche e private.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 - Composizione della domanda

1. La domanda si compone del documento generato dal sistema informatico dedicato, accessibile dal sito istituzionale della Regione, e relativi allegati caricati a sistema dal richiedente, di cui al comma 2.
2. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:
 - a) il piano di investimenti produttivi suddiviso nelle sezioni di seguito elencate:
 - 1) Sezione descrittiva. Il candidato beneficiario illustra in modo dettagliato, completo ed accurato gli elementi utili alla valutazione del Progetto sulla base dei criteri di cui all'Allegato B), evidenziando in particolare la qualità delle competenze coinvolte, l'organizzazione delle attività previste, i tempi di realizzazione, gli obiettivi e le finalità, i risultati operativi attesi.
 - 2) Sezione economico finanziaria. Il candidato beneficiario descrive con adeguato grado di approfondimento:
 - le specifiche tecniche dei beni e/o dei servizi che prevede di acquisire;
 - la quantificazione economico finanziaria di anzidette acquisizioni, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 10 e 12 del presente Bando;
 - b) un preventivo dei fornitori per ciascuna delle tipologie di spesa previste nella sezione economico finanziaria di cui alla lettera a), punto 2), al fine di comprovare la congruenza economico finanziaria del Progetto;
 - c) le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti:
 - 1) la presa visione del Bando;
 - 2) l'assunzione dell'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 26;
 - 3) il rispetto dei requisiti di ammissibilità del candidato beneficiario di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b1) e b2), per tutta la durata del Progetto e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 27;
 - d) le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2;
 - 2) i parametri ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti "de minimis";
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 4) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 5) il possesso dei requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'Allegato C).
3. Il candidato beneficiario allega altresì:

- a) il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di Progetto;
 - b) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA);
 - c) l'F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00), ove il candidato beneficiario non sia esente;
 - d) per le imprese non residenti nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, la documentazione comprovante la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e l'iscrizione nel relativo registro delle imprese;
 - e) la copia delle eventuali lettere di intenti comprovanti la disponibilità manifestata da parte di soggetti pubblici o privati ad agevolare l'attuazione del Progetto coadiuvando, a titolo gratuito, la realizzazione di determinate attività progettuali;
 - f) la documentazione comprovante l'eventuale stato di disabilità rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2 dell'Allegato B);
 - g) procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 15, comma 2;
 - h) limitatamente alle società cooperative, l'elenco dei soci rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla sezione 2 dell'Allegato B) con riferimento all'imprenditoria femminile e/o giovanile.
4. I modelli della domanda e dei documenti di cui ai commi 2 e 3 lettera g) sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Contestualmente alla domanda di sovvenzione il candidato beneficiario dichiara altresì di voler beneficiare o meno dell'erogazione in via anticipata di un importo non superiore al 70 (settanta) per cento della sovvenzione eventualmente concessagli, secondo i termini e le condizioni previste all'articolo 20, commi 5 e 6.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla SRA esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di impresa individuale.
3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 6 giugno 2023 alle ore 16.00.00 del giorno 20 luglio 2023. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.
4. Ciascun candidato beneficiario non può presentare più di una domanda di sovvenzione a valere sul presente Bando. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il Progetto riferito all'ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute.

5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.
7. La SRA si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
9. L'onere di presentazione della domanda è posto a carico del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 8, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
10. Le modalità di trattamento dei dati personali sono riportate nell'articolo 31.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. La selezione delle domande di sovvenzione avviene con la procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che sia stata redatta e presentata per via telematica tramite il sistema online dedicato;
 - b) che sia stata presentata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 15, comma 3;
 - c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - d) che sia completa di tutti i documenti di cui all'articolo 14, comma 2;
 - e) che il candidato beneficiario non svolga alcuna delle attività escluse di cui all'articolo 6.
3. Le domande di sovvenzione prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17.
4. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17 - Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande di sovvenzione, che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 16, sono sottoposte ad un'ulteriore verifica istruttoria da parte della SRA, volta ad accertare:
 - a) che il Progetto rispetti i limiti di durata prescritti all'articolo 11;
 - b) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - c) la sussistenza della documentazione di cui all'articolo 14, comma 3;
 - d) la sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario di cui agli articoli 4 e 5;
 - e) la sussistenza dei requisiti progettuali e di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

2. La SRA provvede altresì alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione indicati nella sezione 2 dell'Allegato B).
3. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda di sovvenzione la carenza dei documenti di cui all'articolo 14, comma 2, nonché, con specifico riferimento al piano di investimenti produttivi, l'incompletezza e l'insufficiente accuratezza e dettaglio degli elementi necessari alla valutazione del Progetto da parte della Commissione di valutazione secondo le modalità di cui all'articolo 18, fatta salva la richiesta di eventuali chiarimenti in ordine a singoli e specifici aspetti tecnici da parte del medesimo.
4. Laddove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione al candidato beneficiario assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 18 - Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione procede all'esame delle domande di sovvenzione che hanno riscontrato positivamente le verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, attribuendo un punteggio in applicazione dei criteri elencati nelle sezioni 1A e 1B dell'Allegato B).
2. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione di cui al comma 1, viene sommato il punteggio riscontrato a seguito della verifica amministrativa condotta dalla SRA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dando luogo al punteggio complessivo totalizzato da ciascun Progetto.
3. L'attività della Commissione di valutazione si conclude con la predisposizione della graduatoria generale dei progetti presentati, stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che abbiano riportato un giudizio inferiore a 2 su 5 con riferimento anche ad uno solo dei criteri di valutazione di cui all'Allegato B), sezione 1A.
5. Ai fini del posizionamento nella graduatoria generale di cui al comma 3 dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) l'innovatività del Progetto;
 - b) la congruenza economico finanziaria;
 - c) in via residuale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. La SRA prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 19 - Formazione della graduatoria

1. Entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all'articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l'indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì approvato:
 - a) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del giudizio negativo espresso da parte della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione;
 - b) l'elenco delle domande non sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione.

3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1.
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, che non sono finanziate entro 2 (due) anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al Bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l'onere di comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Art. 20 - Concessione ed erogazione anticipata della sovvenzione

1. La sovvenzione è concessa con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o suo delegato entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio normativamente previste. Il provvedimento di concessione viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC e contiene, ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 del Reg (UE) 1060/2011, i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun Progetto, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno. Inoltre sono riportati gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
2. Per i progetti ammessi, ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, nel caso di finanziamento successivo all'approvazione della graduatoria definitiva, il termine di cui al comma 1 per l'adozione della concessione decorre dalla data della deliberazione giuntale di assegnazione delle risorse aggiuntive al Bando e di modifica del Piano finanziario.
3. In accoglimento della richiesta formulata unitamente alla domanda di cui all'articolo 14, con il decreto di cui ai commi 1 e 2 è eventualmente disposta l'erogazione in via anticipata di un importo non superiore al 70 (settanta) per cento della sovvenzione concessa.
4. La liquidazione anticipata è subordinata alla trasmissione via PEC di un modulo di richiesta di liquidazione anticipo e di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. Il modulo di richiesta di liquidazione anticipo e la fideiussione, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore, sono redatti secondo i fac-simile approvati dalla SRA e disponibili sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando. È fissato il termine di 60 (sessanta) giorni dal decreto di concessione per la presentazione del suddetto modulo e della relativa fideiussione.
5. La liquidazione dell'anticipo è subordinata altresì alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. La SRA provvede all'erogazione dell'anticipo entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della PEC di cui al comma 4. L'erogazione può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 - Variazioni del Progetto

1. Il Beneficiario attua il Progetto nel rispetto delle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimenti produttivi presentato unitamente alla domanda di sovvenzione.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è ammissibile la variazione degli importi ascritti alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento, a condizione che:
 - a) non comporti la rideterminazione della spesa complessivamente ammessa a finanziamento;
 - b) sia adeguatamente motivata in relazione al conseguimento dei risultati operativi attesi.
3. La variazione del Progetto che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimenti produttivi presentato unitamente alla domanda di sovvenzione:
 - a) inferiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione;
 - b) pari o superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere autorizzata dalla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione.
4. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera a), la SRA verifica le condizioni di ammissibilità elencate al comma 2 nel corso dell'esame istruttorio della pertinente rendicontazione di spesa. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione tardiva, comporta l'inammissibilità a rimborso delle spese connesse alla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera b), la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione del Progetto entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relativa domanda, espletate le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2. L'omessa presentazione della domanda di variazione del Progetto, ovvero la presentazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione medesima comportano la revoca di quanto concesso.
6. Non sono ammissibili variazioni aventi ad oggetto gli obiettivi e le finalità del Progetto e i risultati operativi attesi.
7. Non sono ammesse variazioni presentate dal Beneficiario oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del Progetto.
8. Le variazioni del Progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'importo della sovvenzione concessa al Beneficiario.
9. La richiesta di variazione è rigettata qualora la medesima comporti una riduzione del punteggio inferiore a quello assegnato all'ultimo Progetto utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 22 - Proroga del termine di conclusione del Progetto

1. È ammessa la proroga del termine di conclusione del Progetto purché siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), e la relativa domanda venga presentata dal Beneficiario non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine medesimo.
2. La SRA autorizza la proroga di cui al comma 1 entro 15 (quindici) giorni dalla formale presentazione della domanda da parte del Beneficiario.
3. La SRA può concedere una sola proroga del termine di conclusione del Progetto di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 23 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente Bando;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.
 3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di sovvenzione e l'assegnazione della stessa con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di sovvenzione e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
 4. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
 5. Laddove l'operazione societaria intervenga dopo la concessione della sovvenzione, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
 6. L'eventuale modifica dei requisiti soggettivi previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione comporta la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, la sovvenzione non viene concessa o la concessione della stessa viene revocata.
 7. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga dopo l'erogazione a saldo della sovvenzione, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli ex post determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero della sovvenzione non spettante nei confronti del subentrante stesso.
 8. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle Operazioni di cui all'articolo 27, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
 9. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione della sovvenzione non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.
 10. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione della sovvenzione non viene adottato o viene revocato.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 24 - Domanda di rimborso della sovvenzione e modalità di rendicontazione del Progetto

1. Entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale di cui all'articolo 11, comma 1, o dalla sua eventuale proroga ai sensi dell'articolo 22, il Beneficiario predispone e presenta la domanda di rimborso della sovvenzione per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al Bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema online, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. Alla domanda di rimborso della sovvenzione è allegato il rendiconto del Progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Beneficiario o da soggetto dotato di apposita procura speciale.
5. Il rendiconto del Progetto è composto:
 - a) dall'elenco analitico delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi previsti dal piano di investimenti produttivi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), recanti l'elenco dei giustificativi di spesa e relative quietanze;
 - b) da copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del Beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, qualora il Beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal Beneficiario attraverso il caricamento sul sistema online di presentazione della rendicontazione. Le quietanze comprovano per ogni giustificativo di spesa il trasferimento finanziario. In particolare, i documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento sono:
 - 1) documentazione bancaria, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale, e documentazione contabile del Beneficiario (scritture contabili) da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;
 - 2) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del Beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al giustificativo correlato;
 - 3) non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti;
 - 4) le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
 - c) dalla relazione illustrativa di adeguato approfondimento dalla quale emerga:
 - 1) la conformità dei beni e dei servizi effettivamente acquisiti rispetto alle specifiche tecniche previste nel piano di investimenti produttivi;
 - 2) il grado di realizzazione dei risultati operativi attesi in relazione agli obiettivi ed alle finalità del Progetto.
 - d) dalla eventuale procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di rimborso;

- e) dall'assunzione dell'impegno al rispetto degli obblighi sul vincolo di destinazione di cui all'articolo 27;
- f) dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore interno, attestante:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - 2) che l'impresa è attiva;
 - 3) l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa;
 - 4) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26;
 - 5) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2.
6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
7. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, insieme ai fac-simile dei documenti di cui al comma 5, lettere a), c), d), e) e f) approvati dalla SRA.

Art. 25 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione

1. La SRA procede ad effettuare le verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell'erogazione della sovvenzione, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
2. Laddove la domanda di rimborso della sovvenzione sia irregolare od incompleta la SRA ne dà comunicazione al Beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione della sovvenzione.
3. La sovvenzione è liquidata ed erogata a seguito della conclusione della rendicontazione entro il termine di 80 (ottanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di rimborso di cui al comma 1 dell'articolo 24, la SRA adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 5, e in caso di esito:
 - a) regolare, adotta il decreto di approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale erogazione della sovvenzione concessa;
 - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione della sovvenzione concessa e contestuale liquidazione ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate;
 - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione della sovvenzione e restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già erogate avviene unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare la SRA attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R n. 207/2010.

6. La liquidazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del Beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione della sovvenzione possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.
7. In caso di esito non regolare delle attività di verifica e controllo di cui al comma 3, lettera c), prima dell'adozione del provvedimento di diniego della domanda di rimborso della sovvenzione, la SRA comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario è tenuto a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
 - b) avere sede legale o unità operativa/sede secondaria attiva, presso la quale è realizzato il Progetto, situata nel territorio regionale;
 - c) comunicare alla SRA, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto, la chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del Progetto, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità a rimborso dei costi correlati alla realizzazione del Progetto sostenuti successivamente alla data di chiusura o trasferimento della predetta sede;
 - d) comunicare alla SRA entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi la variazione dei dati identificativi che lo riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, legali rappresentanti, sede legale, forma giuridica);
 - e) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d) ossia non essere sottoposto a procedure concorsuali, e non essere destinatario di sanzioni interdittive per tutta la durata del Progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - f) dare adeguata attuazione al Progetto nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando;
 - g) rispettare il vincolo di stabilità delle Operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 27;
 - h) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - i) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio del Programma, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28;
 - j) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o online previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129; in caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter dell'articolo medesimo;
 - k) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del Beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto che il Beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
 - l) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario, le versioni originali della documentazione di Progetto trasmessa in copia,

- insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il Progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- m) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- n) rispettare il principio di indipendenza dei fornitori di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il Beneficiario ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27 del FVG, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento 1060/2021, è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del Progetto, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:
- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del Beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del Progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
- b) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o una targa, anche in funzione del livello di sostegno, con informazioni sul Progetto; il supporto (poster o targa) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto (poster o targa) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto;
- c) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
3. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, il Beneficiario trasmette una sintesi del Progetto, gli obiettivi ed i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.
4. Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2 dell'Allegato B), è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Art. 27 – Vincolo di stabilità delle Operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di pagamento finale.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario, per il periodo di cui al comma 1:

- a) il mantenimento dell'iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) il mantenimento della sede o unità operativa/sede secondaria attiva nel territorio regionale;
 - c) la non alienazione o cessione a qualsiasi titolo di beni materiali ed immateriali oggetto della sovvenzione;
 - d) non effettuare una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2011;
 - e) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - f) nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei progetti il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l'incremento occupazionale riferito alla sezione 2 dell'Allegato B), è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione;
 - g) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'Aiuto per gli investimenti produttivi, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 (trenta) per cento.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle Operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
 4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
 5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero di quanto non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 28 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) RCO01 - numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese). L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) RCO02 - numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni.
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- a) RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno
L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno.
L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto.

L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.

b) RCR02 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti.

INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT

a) numero progetti con ricaduta in campo ambientale nei seguenti ambiti:

- l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare;
- il riuso dei residui di lavorazione;
- la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
- l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
- la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
- l'efficienza energetica;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- il risparmio delle risorse idriche;
- investimenti in attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici che presentano le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (Best available technique - BAT).

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 29 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di destinazione a carico dei Beneficiari, possono essere disposti da parte della SRA e delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione europea ispezioni e controlli, anche a campione.
2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 (cento) per cento dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario.
4. Nell'ambito dei procedimenti di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi su tutta la documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di rimborso della sovvenzione.
5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di progetti secondo le modalità definite dall'AdG.
6. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione siano rilevati degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione

alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG.

7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione della sovvenzione, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione della sovvenzione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto alla sovvenzione derivante:
 - a) dalla rinuncia del Beneficiario;
 - b) dall'inadempimento del Beneficiario dell'obbligo di:
 - i. mantenere sul territorio regionale la sede legale o l'unità operativa attiva, continuativamente, per tutta la durata del Progetto sovvenzionato;
 - ii. predisporre e presentare la domanda di rimborso della sovvenzione nel rispetto dei termini e delle modalità definite all'articolo 24;
 - iii. consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - iv. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - v. rispettare le condizioni previste dall'articolo 23 in materia di operazioni societarie di subentro.
3. La revoca è altresì disposta:
 - a) nel caso previsto dall'articolo 25, comma 3, lettera c);
 - b) a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto all'intera sovvenzione intervenuta, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - c) in conseguenza della decurtazione del punteggio riscontrata in sede di verifica amministrativa della domanda di rimborso tale da determinare l'esclusione del Progetto dalla graduatoria di cui all'articolo 19, comma 1;
 - d) laddove, in sede di verifica amministrativa della domanda di rimborso, è riscontrata una difformità di realizzazione del Progetto tale da comportare, previa nuova valutazione da parte della Commissione, una rideterminazione del giudizio formulato in sede di valutazione al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 18 comma 4.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, la SRA, ove possibile, assegna un termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Beneficiario provveda alla regolarizzazione subordinando l'erogazione della sovvenzione, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, la sovvenzione complessiva concessa, come eventualmente rideterminata in fase di liquidazione a saldo, viene decurtata del 3 (tre) per cento.
5. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle Operazioni, la sovvenzione è rideterminata e recuperata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5.
6. La SRA comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1.
7. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
8. Con il provvedimento di cui al comma 7, la SRA:
 - a) dichiara la decadenza del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione;
 - b) dispone, laddove pertinente, il recupero della sovvenzione non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

9. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 26 comma 4 inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio riportato nella sezione 2 dell'Allegato B) e nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, la sovvenzione complessiva concessa e liquidata viene rideterminata mediante applicazione di una decurtazione del 5% dello stesso. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.
2. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla SRA a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco dei progetti selezionati per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
4. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 32 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione organizzativa “*Coordinamento attuazione Programmazione Europea POR FESR - attività culturali*”.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica infofesr.cultura@regione.fvg.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 33 – Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del presente Bando e nei relativi allegati aventi carattere meramente operativo.
2. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella cultura@certregione.fvg.it.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
4. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
5. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione “Richieste reclami segnalazioni proposte” accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it, oppure la sezione “Filo diretto con i cittadini” al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
 - b) la sezione “Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE” al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 34 – Norme di riferimento

1. Le sovvenzioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- b) Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
- d) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- e) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della Proprietà Industriale come da modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- f) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- g) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- h) Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa);
- i) Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- j) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- l) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- m) Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- n) Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- o) Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- p) Decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2021, n.200, recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

- q) Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- r) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- s) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, di presa d'atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- t) Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 1711, di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo Bando;
- u) Delibera di Giunta Regionale 3 febbraio 2023, n. 176, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte".